

## La Gestione Separata INPS non è la previdenza degli Ingegneri/Architetti Liberi Professionisti iscritti ad albo

Il progetto di legge Serracchiani-Viscomi si preme di risolvere, in via definitiva, una questione giuridica di fondamentale importanza e diffusività, in quanto attiene alla materia degli obblighi contributivi dei liberi professionisti, soggetti aventi un peso importantissimo e un ruolo socio-economico di primo piano nella nostra società.

### **QUESTIONE GIURIDICA**

Nel dettaglio ci si riferisce al caso in cui liberi professionisti iscritti ad Albi muniti di propria Cassa vedono applicate, nei propri confronti, ipotesi di riduzione ovvero di esenzione dal versamento di alcune tipologie di contribuzione, entrambe previste dall'ordinamento autonomo della rispettiva Cassa.

Su dette ipotesi interviene indebitamente INPS ormai dall'anno 2011, il quale, interferendo nelle rispettive autonomie di questi Enti, iscrive d'ufficio i detti professionisti alla Gestione Separata, chiede loro il pagamento coattivo di contribuzione soggettiva applicando aliquote del tutto esorbitanti rispetto a quelle che vengono invece applicate dalla propria Cassa ai Colleghi liberi professionisti tenuti per ordinamento, applica loro le sanzioni dell'evasione contributiva (pari a quasi il 60% della sorte), procede al recupero coattivo con atti esecutivi (avvisi di addebito) e successivi fermi amministrativi e/o pignoramenti.

Tale ultima condotta è, appunto, in essere proprio in questi giorni, in quanto in data 10.09.2020 un sistema centralizzato di emissione e stampa sta distribuendo in tutta Italia Avvisi di pagamento relativi alla annualità contributiva 2014, avviso che risulta illegittimamente emesso.

L'ingiustizia degli effetti di detta riscossione coattiva è aggravata dal fatto che trattasi, per lo più, di contribuzioni prescritte per intervenuto decorso del termine di legge per esser fatte valere (5 anni dalla scadenza del termine per il loro pagamento, Cass. 27950/2018 e successive conformi); prescrizione che, in materia previdenziale, è di natura imperativa, rilevabile d'ufficio e irrinunciabile; di tal che le contribuzioni che

fossero – ciò nonostante - versate sarebbero del tutto improduttive di rendimento pensionistico e andrebbero dunque restituite da Inps.

Stante l'ennesima aggressione da ultimo intentata da Inps, è più che mai necessario un intervento politico e normativo urgente.

La proposta di legge si inserisce armonicamente sul sistema normativo tuttora vigente in materia di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti iscritti ad Albi e sul relativo quadro giurisprudenziale, di merito, di legittimità e costituzionale quale consolidatosi negli anni.

### **In effetti**

< ai sensi dell'**art.38 Cost.**, la **previdenza obbligatoria**, quella che cioè assicura l'**IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), è un **diritto** per il *cives* che lo Stato **deve garantirgli**, a fronte del quale il **cittadino** è tenuto – **correlativamente** - a **contribuire**, versando **quanto** richiesto **dall'Ente di competenza**, nell'ambito di un rapporto di natura assicurativa e sinallagmatica (corte Cost. sent.167/1986, 173/1986 e 202/2006, in linea con la posizione della Suprema Corte sent.4146/1990);

< è la **tipologia di attività lavorativa** in concreto svolta l'**elemento** in relazione al quale va **individuato** l'**Ente previdenzialmente competente** e il **regime previdenziale applicabile** in ciascun caso specifico (art.2 comma 25 e 26 L.335/95; art.18 comma 12 DL 98/2011), nel rispetto del **principio di autonomia degli Enti previdenziali** (art.1 L.1046/1971; artt.1 e 2 L.509/1994; art.2 comma 25 L. 335/95; art.3 D. Lgs. 103/1996; Cass. SU 3240/2010);

< con riferimento, dunque, al soggetto che svolga attività di lavoro dipendente - pubblico o privato che sia - e che contestualmente svolga attività libero professionale con iscrizione ad albo di Ingegnere o architetto, in relazione alle due attività svolte la normativa specificamente vigente per le due attività prevede la seguente disciplina previdenziale:

- (a) in relazione alla **attività di lavoro dipendente**, è competente il Fondo Inps dipendenti di specifico interesse (Gestione ex Inpdap ovvero Gestione dipendenti),

presso cui il lavoratore versa la contribuzione previdenziale obbligatoria che dà diritto a ricevere l'IVS;

(b) in relazione alla **attività di ingegnere/architetto** contestualmente svolta, la quale è attività libero professionale per la quale è richiesta l'iscrizione ad Albo, è **competente in via esclusiva** a dettare la **disciplina previdenziale** l'Ente **previdenziale di diritto Privato** cui l'Ente **esponenziale nazionale dell'Albo** cui il libero Professionista è iscritto (CNI ovvero CNA) ha **scelto** di affidare la **disciplina** e la **gestione della previdenza dei propri iscritti**: nel caso degli Ingegneri e Architetti, si tratta di Inarcassa;

< ciò è quanto **espressamente prevede il comma 25 dell'art.2 L.335/95** - istitutiva poi della GS Inps al successivo e ultimo comma 26;

< **detta opzione** è stata confermata

(1) dallo stesso **legislatore attuativo della delega governativa** conferita dall'art.2 comma 25 L.335/95 e, segnatamente, dall'art.3 del D. Lgs. 103/1996;

(2) dalla **norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L. 335/95** – e cioè l'art.18 comma 12 del DL98/2011 – il quale (i) ha espressamente escluso dalla GS Inps coloro che svolgono attività per la quale è richiesta l'iscrizione a un albo **ovvero** coloro che versano all'Ente di diritto privato di competenza quanto lo stesso richiede in base a proprie scelte ordinarie interne e (ii) ha fatto espressamente salvo il disposto dell'art.3 lett.d) D. Lgs. 103 cit.;

< tale disciplina si coordina appieno con la disciplina vigente all'interno dell'ordinamento Inarcassa (art.21 L. 6/81 e art.7 St. Inarcassa) la quale, **nel legittimo esercizio della autonomia ordinamentale interna** su citata, ha previsto espressamente che, per il caso in cui l'iscritto all'Albo sia già titolare di posizione previdenziale obbligatoria (IVS) presso altro Fondo, esso professionista versi a detta Cassa unicamente il contributo integrativo, e cioè la contribuzione obbligatoria che essa Cassa, nell'esercizio della sua autonomia ordinamentale e **sulla base di proprie scelte gestionali insindacabili** (v. D. Lgs.103/96; e Corte Cost.108/89) - quantomeno “finché non ci sarà una uniformizzazione dei sistemi” (Cass. SU 3240/2010) -, ha deciso di

richiedere ai soggetti che essa Cassa disciplina, non potendo certamente, Inarcassa, pretendere alcunché da soggetti estranei al proprio ordinamento previdenziale;

< che, quindi, il lavoratore dipendente che svolga, al contempo, anche attività di libero professionista non ha alcun obbligo di iscriversi alla Gestione Separata Inps, avendo presso il Fondo Inps la posizione previdenziale obbligatoria di base che consente allo Stato di garantirgli il diritto all'IVS costituzionalmente protetto e adempiendo presso Inarcassa agli obblighi di versamento che la sua cassa gli chiede di assolvere, e cioè il versamento del contributo integrativo;

< **non** esiste, dunque, **alcun altro Fondo** che possa **legittimamente** pretendere alcunché da detto soggetto;

< a oggi, infatti, la giurisprudenza di merito di I e II grado chiamata a decidere la questione si è graniticamente pronunciata nel senso di dare ragione a quei professionisti che hanno ritenuto di essere estranei alla Gestione Separata, sia in quanto svolgenti attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo (primo requisito), sia, ma secondariamente, per il fatto di aver assolti i propri obblighi contributivi tramite il solo versamento del contributo obbligatorio (quello integrativo) richiesto da Inarcassa<sup>1</sup>;

< In effetti - almeno per quanto noto allo scrivente difensore che ha patrocinato numerosissimi giudizi in tutta Italia -, esistono centinaia e centinaia di sentenze di merito, di cui molte di secondo grado emesse da tutte le Corti d'appello Italiane adite, i cui numerosi giudici (che in Corte d'appello sono addirittura tre) hanno tutti

---

<sup>1</sup> Corte d'Appello di Torino n.1147 del 2015; Corte App. Genova sez. lav. disp. 322 del 2015; Corte app. Genova Sez. lav. disp. n.335 del 2015; Corte app. Genova sez. lav. sent.355 del 2015; Corte Appello Genova Sez. Lav. sent. 373/2015; Corte Appello Salerno sent. n.255 del 2016; Corte d'Appello di Caltanissetta sent. n. 218/2016; Corte Appello Torino sent. n. 567/2016; Corte d'Appello di Milano sent. 1351/2016; Corte d'Appello di Torino sez. Lavoro sent. n. 225/2016; Corte d'Appello di Genova Sez. Lav. sent. 67/2017; Corte d'Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano sez. Lav. sent. n. 2/2017; Corte d'Appello di Milano sent. 259/2017; Corte d'Appello di Roma sent. 2765/2017 del 23.05.2017; Corte d'Appello Firenze sez. Lav. sent. n. 630-2017; Corte d'Appello Genova sez. Lav. sent.n. 348/2017; Corte d'Appello di Milano sez. Lav. sent.n. 1472/2017; Corte d'Appello di Milano sez. Lav. disp. sent. n. 1707/2017; Corte d'Appello di Roma sez. Lav. disp. sent. n. 4391/2017; Corte d'Appello di Cagliari sez. Lav. sent. n. 119/2017; Corte d'Appello di Bologna sez. Lav. Disp. sent. n. 1151/2017; Corte d'Appello di Milano sez. Lav. Disp. sent. n. 1992/2017; Corte d'Appello di Milano sez. Lav. disp. disp. sent. n. 1389/2017; Corte d'Appello di Milano sez. Lav. disp sent. n. 2210/2017; Trib. Agrigento sent. 1347/2018; Trib. Agrigento sent. 329-2019 del 05.03.2019; Trib Perugia Sez. lav. sent.92-2019 del 17.04.2019; C.A. Palermo sez. Lav. sent. n. 458/2019 del 06.05.2019; Trib. Perugia Sez. Lav. sent. n. 126/2016 del 17.05.2019; Trib. Perugia sez. Lav. sent. n. 126/2019 del 17.05.2019; C.A. Palermo sez. Lav. sent. n. 654/2019 dell'11.07.2019; Trib. Perugia sez. Lav. sent. 217/2019 del 25.09.2019; Trib. Agrigento sez. Lav. sent. 1134/2019 del 02.10.2019; Trib. Barcellona P.G. sez. Lav. sent. n. 385-2018

conformemente statuito che l'Ingegnere/architetto libero professionista iscritto a un albo che svolga attività libero professionale, contestualmente ad altra attività lavorativa per la quale è già titolare di posizione IVS, non deve iscriversi a GS Inps

(i) *in primis* perché svolge attività per la quale è richiesta l'iscrizione ad Albo professionale,

(ii) *inoltre*, perché già versa a Inarcassa quanto quest'ultima gli chiede, in qualità di suo iscritto ovvero di soggetto da essa comunque previdenzialmente disciplinato, per scelta espressa dell'Ente esponenziale nazionale dell'Albo a cui è iscritto (CNI/CNA). E i due requisiti sono stati ritenuti – correttamente - alternativi e non cumulativi, di tal ch  già basta la ricorrenza del primo per ritenere il professionista esentato dall'obbligo di iscrizione a GS Inps;

(iii) *infine* perché non ricorre, nel caso di specie, la **funzione residuale** che caratterizza la *ratio* istitutiva della GS Inps, istituita appunto dal comma 26 dell'art.2 L.335/96 per dare tutela previdenziale di base (IVS) a quei lavoratori autonomi (art.2222 c.c., che dunque sono ben diversi dai liberi professionisti iscritti ad albi ex art.2229 c.c. e trattati infatti dal precedente comma 25) che sono privi *tout court* di alcuna forma di previdenza (la quale, si ricorda   un diritto costituzionale e non un obbligo) in quanto, non avendo un Albo di iscrizione, non hanno un ente esponenziale nazionale che possa scegliere per loro a quale cassa privata affidare la propria disciplina previdenziale.

< E con riferimento agli ingegneri/architetti la detta residualit  manca, sia perch  essi hanno gi  un Ente di diritto privato istituzionalmente preposto alla disciplina della loro previdenza, sia perch  essi sono gi  muniti di posizione previdenziale obbligatoria quali dipendenti;

< del resto, il tenore letterale della norma di interpretazione autentica ha fedelmente tradotto in termini normativi quella che era la *ratio legis* ispirativa, fatta propria dall'organo esecutivo in sede di adozione del DL 98/2011 e successivamente esposta al Parlamento in occasione della conversione in legge;

< e segnatamente, come si evince dalla Relazione Parlamentare al Disegno di Legge 2814 del 2011, il Governo proponente, con riferimento al comma 12 dell'art.18 cit., ha

illustrato espressamente la finalità e l'intenzione che ha inteso raggiungere nei seguenti termini: *“la norma in esame intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati Enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico) e, dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la Gestione Separata Inps coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato alla iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa”* (pag.28-29 della proposta);

< identica previsione si rinviene, poi, anche nella parte “Relazione Tecnica” (pag.141) della medesima Relazione governativa<sup>2</sup>;

< **nel nostro ordinamento, quindi, è univocamente affermata sia l'estraneità dei liberi professionisti iscritti ad albi dalla gestione separata, sia la natura residuale – e non universale! – della iscrizione alla Gestione separata, rivolta unicamente a coloro per i quali non era stato individuato un ente previdenziale deputato a disciplinarne la previdenza;**

< detta impostazione ha sempre trovato conferma nella giurisprudenza di cassazione (Cass Sez. Lav. 13218/2008), anche nell'occasione in cui ha ribadito i principi - fondamentali in materia - di **esclusività e unicità della posizione previdenziale** relativa a **ciascuna tipologia di attività** (Cass. 4982/2014; 9076/2013), nel senso che l'iscrizione a una gestione previdenziale esclude l'obbligo di contribuzione ad altro fondo per la stessa attività, come già espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (S.U. sent.3240/2010);

< la **Cassazione 30344 e 30345 del 2017, e successive identiche del 2018 e anni successivi**, non ha ribaltato questi assunti, ma **li ha completamente ignorati**: nel senso che le dette pronunce di legittimità lasciano del tutto impregiudicate le questioni

---

<sup>2</sup> *“la norma in esame intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati Enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico) e, dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la Gestione Separata Inps coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato alla iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa”*

giuridiche fondamentali in materia, trascurano la normativa vigente sul punto e, in virtù di tale omessa considerazione, si spingono nella elaborazione sostitutiva di principi del tutto inattinenti con quelli stabiliti, in materia, dalla legge, oltre che non formulati dalle parti di causa nei rispettivi atti;

< dette sentenze, dunque, **non possono essere ritenute decisive nel caso di specie.**

*Sia perché non sono pronunciate secondo diritto, ma mediante interpretazione della norma di interpretazione autentica, che dunque ne esce riletta e riformulata in difformità con la reale volontà del legislatore.*

*Sia perché, nella statuizione finale cui dette sentenze pervengono (obbligo di iscriversi alla GS INPS per l'Ingegnere/Architetto che svolga attività professionale "protetta" e che su detta attività versi a Inarcassa unicamente il contributo integrativo qualificato come un tributo fiscale), entrano in contrasto con i principi normativi sopra esposti e vigenti in materia (v. precedente pagina 2)*

*Sia perché, laddove qualificano l'obbligo di iscrizione alla GS Inps come un obbligo impositivo nascente dal mero fatto di produrre un reddito, contengono statuizioni in contrasto coi principi costituzionali stabiliti dall'art.38 Cost. e ribaditi dalla Corte Cost. in numerose pronunce che appunto hanno espressamente escluso la natura impositiva della contribuzione, e ribadito la funzione corrispettiva-sinallagmatica della contribuzione e la natura assicurativa del rapporto previdenziale.*

*Sia perché dette sentenze citano passi di una sentenza di SU (3240/2010), che è stata emessa con riferimento a fattispecie del tutto diversa da quella che occupa (amministratore e socio lavoratore di società di capitali), e che, soprattutto, viene citata in modo parziale e inesatto, tanto da mutarne la portata decisoria e, per tale via, disattendere il fatto – inequivoco - che la stessa, piuttosto, ha ribadito il principio di autonomia ordinamentale degli Enti di diritto privato e giammai affermato l'universalità della tutela previdenziale Inps.*

*Sia perché le sentenze suddette contengono statuizioni contraddittorie laddove infatti, contestualmente all'obbligo di iscrizione alla GS Inps del libero professionista iscritto ad albo, ribadiscono principi con esso contrastanti, quali il principio secondo cui*

(autonomia degli Enti di diritto privato) l'iscrizione alla GS Inps dei liberi professionisti può essere deliberata unicamente dall'Ente esponenziale di categoria, nell'autonomia sovrana delle proprie scelte (art.3 comma 1 lett.d D. Lgs.103/1996).

*Sia* perché alla luce di dette sentenze, il 4% non sarebbe più, dunque, una forma di contribuzione obbligatoria richiesta da Inarcassa ai propri iscritti con finalità solidaristica e dunque *latu sensu* previdenziale perché destinata a finanziare comunque la cassa e dunque a contribuire alle esigenze solidaristiche degli iscritti, in una ottica associativa; ma esso diverrebbe, invece, una mera imposizione fiscale illegittimamente pretesa da Inarcassa nei confronti di cittadini *tout court*, in quanto il relativo pagamento sarebbe preteso da soggetti ritenuti estranei a Inarcassa e ritenuti obbligati unicamente in qualità di iscritti ad Albo, divenendo così una illegittima duplicazione della tassa di iscrizione all'Albo dagli stessi già pagata; e in tal modo Inarcassa, pur essendo un Ente di diritto privato e come tale di natura privatistica associativa, verrebbe a esercitare poteri pubblicistici di prelievo fiscale coatto *erga omnes* non consentiti dal nostro ordinamento (l.509/1994);

*Sia* perché imponendone l'iscrizione alla GS Inps, i liberi professionisti iscritti ad Albi si troverebbero a versare un **doppio contributo integrativo** (la cui natura previdenziale è stata normativamente affermata dall'art.8 D. Lgs. 103/1996, come modificato dal D. Lgs. 133/2011, il quale ha rimesso alle determinazioni ordinistiche degli Enti le decisioni sulla sua potenzialità contributiva e incidenza sul montante previdenziale): e cioè il 4% che debbono versare alla Cassa scelta dal proprio Albo di iscrizione e lo 0,75% che debbono versare alla GS Inps quale contributo integrativo, in quanto l'aliquota complessivamente richiesta da Inps comprende anche una parte anche a titolo di contributo integrativo.

< Tanto la Cassazione 2017 e 2018 (e successive conformi) non convince, che una parte rilevante della magistratura di merito la sta qualificando come non convincente, per cui *expressis verbis* se ne sta – coraggiosamente - discostando, continuando motivatamente ad affermare l'inesistenza di alcun obbligo di iscrizione alla GS Inps per i professionisti

che siano iscritti ad Albo e che siano al contempo titolari di altra posizione previdenziale obbligatoria<sup>3</sup>.

< In un tale quadro normativo, giudiziario e sociale, vi sono già stati interventi e iniziative di parlamentari e ministeriali che hanno preso posizione sulla vicenda, in favore dei Professionisti (vedasi l'interrogazione parlamentare tenutasi presso la Camera dei Deputati il giorno 9 ottobre 2018, a firma On. Claudio Durigon) e il messaggio 0009731 del 06.08.2018 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro *pro tempore*, i quali entrambi hanno invitato Inps ad annullare in autotutela le iscrizioni d'ufficio dei professionisti

< nel corso del 2019, vi sono state anche altre iniziative parlamentari, sia mediante presentazione di ordini del giorno e interrogazioni di varie forze politiche (v. a es. quella presentata dall'On. Iannacone ovvero dall'ex Ministro Stefani) sia mediante la formulazione della presente **proposta di legge Camera dei deputati n.1823 presentata dagli On. Serracchiani e Viscomi** – su cui oggi si verte -: detta proposta si pone, appunto, lo scopo di chiarire ulteriormente il tenore – già chiaro – della norma di interpretazione autentica (art.18 comma 12 DL 98/2011), affermando definitivamente che non sono iscrivibili presso la GS INPS i liberi professionisti iscritti ad albi appartenenti a categorie libero professionali già dotate di una propria Cassa di previdenza al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 335/1995 e con riferimento all'esercizio dell'attività protetta dall'Albo di riferimento e proventi conseguenti.

### SULLA “TENUTA” COSTITUZIONALE DELLA PROPOSTA

---

<sup>3</sup> cfr. *ex multis*: Trib. Roma sez. Lav. sent. n. 14258/2017; Trib. Siracusa sent. n. 138/2018 del 12.02.2018; Trib. Roma Sez. Lav. sent. n. 104/2018 del 11.01.2018; Trib. Torino sez. Lav. sent. n. 339/2018; Trib. Roma sez. Lav. sent. n. 2188/2018; Trib. Taranto sez. Lav. sent. del 22.03.2018; Trib. Velletri sez. lav. sent. n. 484/2018; Trib. Velletri sez. Lav. sent. n. 633/2018; Trib. Ragusa sez. Lav. sent. n. 227/2018; Trib. Napoli Nord sez. Lav. sent. n. 1373/2018; C.A. Milano Sez. Lav. sent. 700/2017; Tribunale di Barcellona P.G. Sez. Lav. sent. 385/2018 del 05.06.2018; Corte d'Appello di Palermo disp. n. 613/2018 del 31.05.2018; Corte d'Appello di Palermo disp. n. 644/2018; C.A. Palermo sez. Lav. sent. n. 627/2018; Trib. Bari sez. Lav. sent. n. 2438/2018; Trib. Bari sez. Lav. sent. n. 2439/2018; C. A. Palermo sez. Lav. sent. n. 614/2018; C. A. Palermo sez. Lav. sent. n. 617/2018; C.A. Firenze Sez. Lav. n. 353/2018; Trib. Torino sez. Lav. sent. n. 1820/2018 del 10.10.2018; Trib. Siena sez. Lav. sent. n. 302/2018 del 19.10.2018; Trib. Cagliari sez. Lav. sent. 1237/2018 del 08.10.2018; Trib. Agrigento sent. 1347/2018; Trib. Foggia sent. 642/2019; Trib. Agrigento sent. 329-2019 del 05.03.2019; Trib Perugia Sez. lav. sent.92-2019 del 17.04.2019; C.A. Palermo sez. Lav. sent. n. 458/2019 del 06.05.2019; Trib. Perugia Sez. Lav. sent. n. 126/2016 del 17.05.2019; Trib. Perugia sez. Lav. sent. n. 126/2019 del 17.05.2019; C.A. Palermo sez. Lav. sent. n. 654/2019 dell'11.07.2019; Trib. Perugia sez. Lav. sent. 217/2019 del 25.09.2019; Trib. Agrigento sez. Lav. sent. 1134/2019 del 02.10.2019

La proposta 1823 reggerebbe l'eventuale vaglio di costituzionalità posto che la modifica si presenta conforme a tutte le norme costituzionali rilevanti in materia (art.38, previdenza quale diritto del cives e natura corrispettiva e non impositiva della contribuzione previdenziale; art.3, parità di trattamento previdenziale tra professionisti iscritti allo stesso albo; art.2, tutela dell'autonomia degli enti di diritto privato, quale espressione della libertà individuale anche nell'ambito associativo, quale formazione in cui si svolge la personalità del singolo)

La proposta di legge si pone l'obiettivo di slatentizzare ancor più efficacemente la ratio legis che si è dimostrata caratterizzare e animare la riforma del 1995 e, in particolare, l'art.2 comma 26 istitutivo della GS Inps.

E i principi sopra richiamati e di cui la proposta rappresenta riaffermazione hanno già superato il vaglio di costituzionalità (su art.38 Cost.: corte Cost. sent.167/1986, 173/1986 e 202/2006, in linea con la posizione della Suprema Corte Cass. sent.4146/1990; su principio di autonomia degli ordinamenti previdenziale degli Enti, v. Corte Cost.108/89 proprio in tema di esenzioni contributive previste dalla L.6/81 disciplinante Inarcassa, la quale si pone del tutto in linea con la Suprema Corte Cass. SU 3240/2010).

## **SULLA CORRETTEZZA DELLO STRUMENTO LEGISLATIVO UTILIZZATO**

Pur consapevole che un intervento normativo innovativo sarebbe più tranchant rispetto alle distorsioni applicative da ultimo consolidatesi sul dettato normativo esistente - e diciamo "sarebbe" perché la Cassazione ha dimostrato ampiamente come la stessa possa ritenersi legibus soluta e dunque anche un intervento normativo non darebbe garanzia assoluta da future distorsioni -, va ribadito che qui l'esigenza che abbiamo non è di modificare l'art.2 comma 26 perché norma sbagliata: detta norma infatti ha sempre avuto ben chiaro che i liberi professionisti iscritti ad albo "cd. Professionisti strictu sensu" - ci suggerisce acutamente la cassazione nella sua granitica giurisprudenza successiva alla L.335/95 (cass.13218/2008) – non vanno in gestione separata, come attestato dal dato sistematico per cui la 335 si occupa di essi prima di istituire la gestione

separata col comma 26 e solamente per farne oggetto di delega governativa con il precedente comma 25; ma è riaffermare la ratio legis del legislatore della 335/95, allo stato purtroppo "annacquata" dagli interventi giurisprudenziali che hanno

(i) invertito l'ordine dei fattori: è il comma 25 che si occupa dei professionisti e che li affida alla delega governativa, escludendoli così dalla GS Inps; per cui manda residualmente in GS Inps solamente quel che resta dei lavoratori autonomi scremati dei liberi professionisti iscritti ad Albi;

(ii) trasformato un diritto costituzionale in un obbligo e una cassa residuale in una cassa universale.

L'esigenza che dunque la proposta di legge dovrebbe soddisfare, non è di modificare la L. 335/95 ma di chiarire meglio la portata dell'art.2 comma 26 L. 335/95, slatentizzando ulteriormente la ratio legis avuta a mente dal legislatore quando ha legiferato.

A sostegno della opportunità di procedere con norma di interpretazione autentica depongono poi, oltre a ragioni di ordine sistematico-giuridico, anche insuperabili ragioni di opportunità ed efficacia dell'intervento: in effetti, solamente lo strumento della norma di interpretazione autentica assicurerebbe effetti *ex tunc* alla proposta e, dunque, la sua applicazione a tutte le situazioni giuridiche controverse già esistenti e/o in corso di causa alla data di adozione dell'intervento normativo.

Correttamente, infine, l'intervento è configurato come norma di interpretazione autentica aggiuntiva a quella esistente, e non come altra norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L.335 cit., posto che tale ipotesi darebbe alla magistratura spazio di "scelta" in ordine a quale delle due applicare nell'interpretazione dell'art.2 comma 26 in questione, ritenendole – erroneamente – entrambe alternative e così vanificando la finalità chiarificatoria che qui ci si propone di raggiungere.

**La scrivente e il Sindacato Inaredis che si rappresenta esprimono pertanto la propria adesione al progetto di legge in esame, così come formulato.**

## **RAGIONI D'URGENZA DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

Frattanto Inps, facendo affidamento sulla attuale situazione di “stallo” creata dalla giurisprudenza di cassazione a sezione semplice, in attesa che i vari professionisti adiscano – ormai inevitabilmente – la CEDU ovvero la Corte di Giustizia, continua ad attivare accertamenti (avvisi di pagamento) e a formare titoli esecutivi (avvisi di addebito) contro i predetti per la riscossione coattiva delle somme pretese per le varie annualità, nonostante la relativa richiesta sia indebita, anche perché formulata tardivamente di tal ch  i relativi contributi risultano irricevibili da Inps e, pertanto, improduttivi di alcun effetto previdenziale.

E i contributi non dovuti pagati alle gestioni previdenziali sono **nulli** e improduttivi di effetti e sono **rimborsati d'ufficio**, e sulle somme rimborsate spettano gli interessi (Corte Cost. sent. 417/1998). Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi – quale   quella che occupa - l'art.12 Legge 613/1966, prevede che i contributi versati indebitamente in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Per cui Inps sta reperendo fondi finanziari illegittimi, precari e temporanei.

Cosa ancor pi  grave   l'applicazione, da parte di Inps, del regime sanzionatorio massimo, quale previsto per l'evasione contributiva, laddove invece si tratta di soggetti che non hanno pagato la GS Inps sulla base di previsioni normative esistenti e che comunque non hanno occultato il proprio reddito professionale n  alla propria Cassa n  a Inps che (non lo dimentichiamo) gestisce dal 2004 il Sistema centralizzato del Casellario degli Attivi (anagrafe generale delle posizioni previdenziali di tutti le categorie lavorative) - ove confluiscono tutti i dati personali e reddituali dei liberi professionisti rilevanti sotto il profilo previdenziale, oltre alla esistenza, dal 2008, di convenzione tra Inps con Agenzia Entrate in base alla quale, tra gli stessi, c'  uno scambio continuo di dati (anche mensile).

## **EFFETTI GIURIDICO-ECONOMICO-SOCIALI DEL PERDURARE DELLA PRESENTE SITUAZIONE**

In difetto, dunque, di un urgente intervento normativo, che – come quello di cui oggi si verte - chiarisca ulteriormente e definitivamente l’estraneità dei liberi professionisti iscritti ad Albo dalla Gestione Separata Inps, si sta verificando una situazione di stallo caratterizzata da:

< massiccia attività di riscossione coattiva di somme non dovute con plurimi mezzi di coazione (avvisi di addebito, fermi amministrativi, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie) in danno dei professionisti “colpiti”;

< perdita del requisito della regolarità contributiva necessaria per lo svolgimento di incarichi di natura pubblica, per la partecipazione a gare d’appalto e per accedere a tutti i finanziamenti pubblici, compresi quelli disposti nell’ambito dell’emergenza Covid;

< applicazione di carico contributivo insostenibile e gravemente discriminatorio (art.3 Cost.) a carico dei liberi professionisti “colpiti” dall’Operazione, rispetto agli oneri contributivi pretesi, per la stessa attività libero-professionale, dalla Cassa di categoria: a es., Inarcassa, nell’anno 2019, a chi fa l’ingegnere chiede il 4% sul volume d’affari + il 14,5% sul reddito libero professionale netto; Gestione separata a chi fa l’ingegnere, unitamente al dipendente, chiede il 24,00% sul reddito libero professionale netto, cui va aggiunto il 4% sul volume d’affari che l’ingegnere comunque deve pur sempre pagare alla sua cassa (Inarcassa), e che però non andrà mai a incidere sul montante previdenziale per il caso in cui il detto Professionista chiuda il rapporto di lavoro subordinato ma voglia continuare a svolgere la libera professione. E medesima disparità di trattamento si verifica anche per le altre categorie libero-professionali colpite dall’operazione Poseidone (architetti, avvocati, commercialisti, ecc.);

< cancellazione dei liberi professionisti-dipendenti dai relativi Albi (a es., gli ingegneri e architetti interessati dalla problematica – liberi professionisti e dipendenti - alla data del 2015 erano circa 35.000,00; a seguito della Operazione Poseidone bis gli stessi sono scesi a 25.000,00 – nel 2018);

< perdita del fatturato relativo per i Professionisti cancellati e per le famiglie che su tale reddito fanno affidamento; perdita dell’Irpef per lo Stato (lucro cessante) e dell’indotto economico-finanziario direttamente e indirettamente connesso alle attività degli studi

professionali; perdita del 4% sul volume d'affari per le varie casse professionali che hanno giurisdizione previdenziale unica sulle attività libero-professionali;  
< costo sociale per lo Stato (danno emergente) anche in termini di necessità di cura delle persone, con riferimento alle ripercussioni negative sull'integrità psicofisica subite in conseguenza di quella che viene vissuta come un'ingiusta aggressione dello Stato.

**NELLE MORE DELL'ATTESO INTERVENTO NORMATIVO**

E' quanto mai necessario che, nelle more del completamento dell'iter legislativo in esame, il Governo provveda alla sospensione immediata delle riscossioni coattive già attivate.

Parimenti, è argomentazione giuridicamente e socialmente "forte" prevedere, nell'ambito delle misure emergenziali dovute al Covid-19, la sospensione dell'obbligo di versamento contributivo fino al 31.12.2020, anche in favore di quei liberi professionisti iscritti ad Albo che vivono la sventura di vedersi obbligati a iscriversi alla GS Inps: appare infatti conforme a principio costituzionale di uguaglianza di trattamento (art.3 Cost.) estendere anche a dette figure i benefici legislativi della sospensione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali professionali, così come deliberato e riconosciuto, in periodo emergenziale, da tutti gli Enti Previdenziali di Diritto Privato, per venire incontro alle esigenze finanziarie dei liberi professionisti iscritti, e tra questi anche da Inarcassa per Ingegneri e Architetti.

Con osservanza

Cordiali saluti

Rieti, 05.09.2020

Avv. Chiara Mesticelli

Avvocato INAREDIS  
